



SCADENZE MARZO 2026

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
9.3.2026	Cumulo tra "Tremonti ambientale" e Conto energia	Le piccole e medie imprese che non si sono avvalse della definizione agevolata di cui all'art. 36 del DL 124/2019 per mantenere la possibilità di cumulare la detassazione per gli investimenti ambientali realizzati ai sensi dell'art. 6 co. 13 - 19 della L. 23.12.2000 n. 388 (c.d. "Tremonti ambientale") con il diritto a beneficiare delle tariffe incentivanti riconosciute dal GSE alla produzione di energia elettrica, di cui ai decreti ministeriali 6.8.2010, 5.5.2011 e 5.7.2012 (terzo, quarto e quinto conto energia), possono continuare a beneficiare delle suddette tariffe incentivanti a condizione che presentino un'apposita istanza al GSE, con la quale accettano l'applicazione di: • una compensazione, a valere sulle tariffe incentivanti, dell'importo corrispondente al beneficio fiscale goduto ai sensi dell'art. 6 co. 13 - 19 della L. 388/2000, asseverato da un professionista abilitato e indipendente, secondo i criteri stabiliti dal GSE. L'importo da compensare è determinato applicando alla variazione in diminuzione effettuata in dichiarazione relativa alla detassazione per investimenti ambientali l'aliquota d'imposta <i>pro tempore</i> vigente; • una decurtazione del 5% delle tariffe incentivanti spettanti per l'intero periodo di vigenza della convenzione sottoscritta con il GSE. L'istanza deve essere: • redatta compilando la specifica modulistica approvata dal GSE e allegando la prevista documentazione; • trasmessa al GSE mediante PEC all'indirizzo tremonti.ambiente@pec.gse.it, indicando nell'oggetto la dicitura "Impianto FTV n.: istanza ai sensi dell'art. 43, comma 1, della Legge 182/2025".
9.3.2026	Rendicontazione contributi	Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi possono iniziare a trasmettere al soggetto gestore



SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
	investimenti autotrasportatori	“RAM spa”, a partire dalle ore 10.00, tramite l'apposita piattaforma informatica: - la documentazione comprovante l'avvenuto perfezionamento degli investimenti per il rinnovo del parco veicolare con veicoli ad elevata sostenibilità ecologica, ai sensi del DM 18.11.2021 n. 461 e del DM 7.4.2022 n. 148; - al fine di ottenere la concessione dei contributi in base alle domande presentate dal 12.1.2026 al 20.2.2026 (sesto periodo di incentivazione). Il termine finale per l'invio della rendicontazione è stabilito entro le ore 16.00 del 28.8.2026.
15.3.2026	Adesione al regime del ravvedimento 2019-2023 collegato al concordato preventivo biennale 2025-2026	I contribuenti soggetti agli ISA, che hanno aderito al concordato preventivo per il biennio 2025-2026 entro il 30.9.2025, possono aderire al regime del ravvedimento per i periodi d'imposta dal 2019 al 2023, di cui all'art. 12-ter del DL 84/2025, che riconosce limitazioni all'attività di accertamento a fronte del versamento di un'imposta sostitutiva per le imposte sui redditi e relative addizionali e per l'IRAP. Salvo le previste eccezioni, per aderire al regime del ravvedimento occorre aver applicato gli ISA per i periodi d'imposta oggetto di sanatoria. L'opzione per il regime del ravvedimento, in relazione a ciascuna annualità, deve essere esercitata con la presentazione del modello F24 relativo al versamento, in unica soluzione o della prima delle 10 rate mensili, delle relative imposte sostitutive dovute. Le imposte sostitutive dovute per ogni annualità devono essere versate con il modello F24: - entro il 15.3.2026, in unica soluzione; - oppure mediante pagamento rateale in un massimo di 10 rate mensili di pari importo, a partire dal 15.3.2026, maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale dell'1,6%. In caso di pagamento rateale, il ravvedimento si perfeziona con il pagamento di tutte le rate.
15.3.2026	Adesione al regime del ravvedimento 2019-2023 collegato al concordato preventivo biennale 2025-2026	I contribuenti soggetti agli ISA, che hanno aderito al concordato preventivo per il biennio 2025-2026 entro il 30.9.2025, possono aderire al regime del ravvedimento per i periodi d'imposta dal 2019 al 2023, di cui all'art. 12-ter del DL 84/2025, che riconosce limitazioni all'attività di accertamento a fronte del versamento di un'imposta sostitutiva per le imposte



SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		sui redditi e relative addizionali e per l'IRAP. Salvo le previste eccezioni, per aderire al regime del ravvedimento occorre aver applicato gli ISA per i periodi d'imposta oggetto di sanatoria. L'opzione per il regime del ravvedimento, in relazione a ciascuna annualità, deve essere esercitata con la presentazione del modello F24 relativo al versamento, in unica soluzione o della prima delle 10 rate mensili, delle relative imposte sostitutive dovute. Le imposte sostitutive dovute per ogni annualità devono essere versate con il modello F24: • entro il 15.3.2026, in unica soluzione; • oppure mediante pagamento rateale in un massimo di 10 rate mensili di pari importo, a partire dal 15.3.2026, maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale dell'1,6%. In caso di pagamento rateale, il ravvedimento si perfeziona con il pagamento di tutte le rate.
15.3.2026	Trasmissione dati acquisti dall'estero	I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio: • i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia; • in relazione ai documenti comprovanti l'operazione ricevuti nel mese di febbraio 2026 o ad operazioni effettuate nel mese di febbraio 2026. La comunicazione non riguarda: • le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica; • gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 - 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per singola operazione.
16.3.2026	Certificazione redditi da lavoro e da locazioni brevi	I sostituti d'imposta devono consegnare ai sostituiti (es. dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi, professionisti, agenti, titolari di diritti d'autore, lavoratori occasionali, percettori di redditi da locazioni brevi, ecc.) la certificazione, relativa all'anno 2025: • delle somme e valori corrisposti;



SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		• delle ritenute operate; • delle detrazioni d'imposta effettuate; • dei contributi previdenziali trattenuti. Per il rilascio della certificazione occorre utilizzare il modello "sintetico" della Certificazione Unica 2026, approvato dall'Agenzia delle Entrate. Le certificazioni non devono più essere rilasciate in relazione ai compensi corrisposti ai contribuenti che adottano il regime forfettario (ex art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014) o il regime di vantaggio (ex art. 27 del DL 98/2011, c.d. "contribuenti minimi"), ad eccezione dei medici di medicina generale, dei medici di continuità assistenziale con rapporto di lavoro a tempo determinato e dei pediatri di libera scelta, convenzionati con il Servizio sanitario nazionale. Se la certificazione relativa al 2025 è già stata consegnata utilizzando il modello di Certificazione Unica 2025 (es. a seguito di richiesta avanzata dal lavoratore in sede di cessazione del rapporto nel corso del 2025), entro la scadenza in esame occorre sostituirla consegnando la nuova Certificazione Unica 2026.
16.3.2026	Certificazione dividendi	I soggetti che, nel 2025, hanno corrisposto utili derivanti dalla partecipazione a soggetti IRES, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, devono consegnare ai percettori l'apposita certificazione: • dei dividendi corrisposti; • delle relative ritenute d'acconto operate. La certificazione non deve essere rilasciata in caso di utili assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva. La certificazione va rilasciata utilizzando l'apposito modello CUPE approvato dal provv. Agenzia delle Entrate 15.1.2019 n. 10663 (le relative istruzioni sono state aggiornate l'11.2.2021 e il 18.12.2023).
16.3.2026	Certificazione <i>capital gain</i>	I notai, gli intermediari professionali, le società ed enti emittenti, che comunque intervengono, anche in qualità di controparti, nelle cessioni e nelle altre operazioni che possono generare redditi diversi di natura finanziaria (c.d. "<i>capital gain</i>"), devono rilasciare alle parti la certificazione delle operazioni effettuate nell'anno 2025. L'obbligo di certificazione non si applica se il contribu-



SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		ente ha optato per il regime del “risparmio amministrato” o del “risparmio gestito”. Per la certificazione in esame non è previsto un apposito modello.
16.3.2026	Altre certificazioni	I sostituti d'imposta devono rilasciare le altre certificazioni, relative al 2025, in relazione agli altri redditi soggetti a ritenuta, diversi da quelli precedenti (es. interessi relativi a finanziamenti e altri redditi di capitale). La certificazione avviene in forma libera, purché attestati l'ammontare: • delle somme e dei valori corrisposti, al lordo e al netto di eventuali deduzioni spettanti; • delle ritenute operate.
16.3.2026	Trasmissione telematica Certificazioni Uniche	I sostituti d'imposta o gli intermediari abilitati devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate le Certificazioni Uniche relative al 2025: • utilizzando il modello “ordinario” della Certificazione Unica 2026, approvato dall'Agenzia delle Entrate; • nel rispetto delle previste specifiche tecniche. Il flusso telematico può essere suddiviso inviando separatamente, anche da parte di soggetti diversi (es. consulente del lavoro e commercialista): • le certificazioni dei dati relativi ai redditi di lavoro dipendente e assimilati; • rispetto alle certificazioni dei dati dei redditi di lavoro autonomo, delle provvigioni, dei redditi diversi e delle locazioni brevi. Le Certificazioni non devono più essere trasmesse in relazione ai compensi corrisposti ai contribuenti che adottano il regime forfettario (ex art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014) o il regime di vantaggio (ex art. 27 del DL 98/2011, c.d. “contribuenti minimi”), ad eccezione dei medici di medicina generale, dei medici di continuità assistenziale con rapporto di lavoro a tempo determinato e dei pediatri di libera scelta, convenzionati con il Servizio sanitario nazionale. Se le Certificazioni Uniche 2026 riguardano esclusivamente redditi di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale, ovvero provvigioni per prestazioni non occasionali inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione,



SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		rappresentanza di commercio e procacciamento di affari, in relazione a soggetti diversi dai suddetti contribuenti forfettari e minimi, la trasmissione all'Agenzia delle Entrate può avvenire entro il 30.4.2026. Possono invece essere inviate all'Agenzia delle Entrate entro il termine previsto per la presentazione del modello 770/2026 (2.11.2026, poiché il 31.10.2026 cade di sabato) le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata (cioè redditi non dichiarabili con il modello REDDITI PF 2026, ad esempio quelle relative a soggetti diversi dalle persone fisiche con riferimento alle provvigioni o ai corrispettivi erogati dal condominio per contratti di appalto).
16.3.2026	Comunicazione "sede telematica" per conguagli 730/2026	I sostituti d'imposta devono comunicare all'Agenzia delle Entrate l'apposita "sede telematica" (propria, di un intermediario o di una società del gruppo) al fine di ricevere dalla stessa Agenzia il flusso telematico contenente i modelli 730-4, relativi ai conguagli derivanti dalla liquidazione dei modelli 730/2026. La comunicazione deve avvenire: • in via telematica; • direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati. Se è la prima comunicazione (sostituti d'imposta che non hanno ancora comunicato la suddetta "sede telematica"), deve avvenire nell'ambito del "Quadro CT" del modello "ordinario" della Certificazione Unica 2026. Se si devono comunicare variazioni, deve invece essere utilizzato l'apposito modello "CSO", approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 12.3.2019 n. 58168. Non devono effettuare la comunicazione in esame i sostituti d'imposta che negli scorsi anni hanno già ricevuto i modelli 730-4 in via telematica dall'Agenzia delle Entrate, salvo che debbano essere comunicate variazioni dei dati già forniti.
16.3.2026	Trasmissione dati cessione detrazione o sconto sul corrispettivo per il "superbonus"	I soggetti che hanno rilasciato il visto di conformità, gli amministratori di condominio o relativi intermediari, oppure uno dei condòmini in mancanza di amministratore, devono comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate, utilizzando l'apposito modello approvato con il provv. 7.8.2025 n. 321370,



SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		l'opzione per lo sconto sul corrispettivo o la cessione della detrazione, ove ancora possibile, in relazione alle spese sostenute nel 2025 per interventi che beneficiano del "superbonus". La comunicazione trasmessa può essere annullata o sostituita entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio.
16.3.2026	Trasmissione dati spese per interventi su parti comuni condominiali	Gli amministratori di condominio devono comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, i dati relativi alle quote di spesa imputate ai singoli condòmini in relazione alle spese sostenute dal condominio nel 2025 con riferimento: • agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di riqualificazione energetica, antisismici, di rimozione delle barriere architettoniche, di installazione di impianti solari fotovoltaici e di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, compresa l'eventuale spettanza del "superbonus", effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali; • all'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, finalizzati all'arredo delle parti comuni dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La comunicazione non è dovuta qualora, con riferimento alle spese sostenute nel 2025 per la totalità degli interventi sulle parti comuni, tutti i condòmini abbiano optato, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, per la cessione del credito o per lo sconto sul corrispettivo dovuto, laddove ancora possibile.
16.3.2026	Trasmissione dati bonifici spese recupero edilizio e riqualificazione energetica	Le banche, Poste italiane e gli Istituti di pagamento devono comunicare in via telematica all'Anagrafe tributaria i dati relativi ai bonifici, disposti nell'anno 2025, per il pagamento delle spese per: • gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, che danno diritto alla prevista detrazione IRPEF; • gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, che danno diritto alla prevista detrazione IRPEF/IRES.
16.3.2026	Trasmissione dati spese veterinarie	Gli iscritti agli Albi professionali dei veterinari, oppure i soggetti dagli stessi delegati, devono trasmettere in via telematica: • i dati relativi alle spese veterinarie sostenute



SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		nel 2025, riguardanti gli animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva; • al Sistema Tessera Sanitaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
16.3.2026	Trasmissione dati mutui	I soggetti che erogano mutui agrari e fondiari devono comunicare in via telematica all'Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati: • i dati relativi all'anno 2025 degli interessi passivi e oneri accessori; • in relazione a tutti i soggetti del rapporto.
16.3.2026	Trasmissione dati contratti assicurativi	Le imprese di assicurazione devono comunicare in via telematica all'Anagrafe tributaria, tramite il Sistema di Interscambio Dati (SID): • i dati relativi all'anno 2025 dei premi di assicurazione detraibili (es. contratti sulla vita, causa morte e contro gli infortuni); • in relazione a tutti i soggetti del rapporto.
16.3.2026	Trasmissione dati contributi previdenziali	Gli enti previdenziali devono comunicare in via telematica all'Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati: • i dati relativi all'anno 2025 dei contributi previdenziali ed assistenziali; • in relazione a tutti i soggetti del rapporto.
16.3.2026	Trasmissione dati previdenza complementare	Le forme pensionistiche complementari devono comunicare in via telematica all'Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati: • i dati relativi ai contributi di previdenza complementare versati nell'anno 2025, senza il tramite del sostituto d'imposta; • in relazione a tutti i soggetti del rapporto.
16.3.2026	Trasmissione dati rimborsi spese sanitarie	Gli enti, le casse e le società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale e i fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale devono comunicare in via telematica all'Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, i dati relativi: • alle spese sanitarie rimborsate nell'anno 2025, comprese quelle sostenute negli anni precedenti, per effetto dei contributi versati; • ai contributi versati nell'anno 2025, direttamente o tramite un soggetto diverso dal sostituto d'imposta.



SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
16.3.2026	Trasmissione dati spese funebri	I soggetti che svolgono attività di pompe funebri e attività connesse devono trasmettere in via telematica all'Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati: • l'ammontare delle spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone nell'anno 2025, con riferimento a ciascun decesso; • i dati del soggetto deceduto e dei soggetti intestatari del documento fiscale.
16.3.2026	Trasmissione dati spese asili nido	Gli asili nido (pubblici e privati) e gli altri soggetti che ricevono rette per la frequenza di asili nido e per servizi infantili devono comunicare in via telematica all'Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, i dati relativi: • alle spese sostenute dai genitori nel 2025, per il pagamento di rette relative alla frequenza dell'asilo nido e di rette per i servizi formativi infantili, con riferimento a ciascun figlio iscritto; • ai rimborsi delle rette, erogati nel 2025, con riferimento a ciascun iscritto all'asilo nido.
16.3.2026	Trasmissione dati spese scolastiche	Le scuole statali, le scuole paritarie private e degli enti locali devono trasmettere in via telematica all'Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, i dati: • delle spese scolastiche detraibili, versate nell'anno 2025 da persone fisiche con modalità diverse dal modello F24; • in relazione a ciascuno studente. L'obbligo di comunicazione riguarda anche i soggetti che erogano rimborsi di spese scolastiche, in relazione ai rimborsi erogati nell'anno 2025, non contenuti nella Certificazione Unica.
16.3.2026	Trasmissione dati spese universitarie	Le Università statali e non statali devono trasmettere in via telematica all'Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati: • i dati relativi all'anno 2025 delle spese universitarie sostenute, al netto dei relativi rimborsi e contributi; • con riferimento a ciascuno studente.
16.3.2026	Trasmissione dati rimborsi spese universitarie	I soggetti che erogano rimborsi relativi a spese universitarie, diversi dalle Università e dai datori di lavoro, devono trasmettere in via telematica all'Anagrafe



SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati: • i dati dei rimborsi delle spese universitarie erogati nell'anno 2025; • con riferimento a ciascuno studente.
16.3.2026	Trasmissione dati spese per abbonamenti al trasporto pubblico	Gli enti pubblici e i soggetti privati affidatari del servizio di trasporto pubblico devono trasmettere in via telematica all'Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, i dati delle spese per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale: • sostenute nell'anno 2025 da persone fisiche; • con l'indicazione dei dati identificativi dei titolari degli abbonamenti e dei soggetti che hanno sostenuto le spese (non è obbligatoria l'indicazione del relativo codice fiscale). L'obbligo di comunicazione riguarda anche i soggetti che erogano rimborsi delle spese per i suddetti abbonamenti, in relazione ai rimborsi erogati nell'anno 2025, non contenuti nella Certificazione Unica.
16.3.2026	Trasmissione dati erogazioni liberali	Gli enti del Terzo settore iscritti al RUNTS, le ONLUS, le fondazioni e associazioni riconosciute che svolgono attività nell'ambito dei beni culturali e paesaggistici o della ricerca scientifica, possono (o devono in determinati casi) trasmettere in via telematica all'Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, i dati delle: • erogazioni liberali in denaro ricevute nell'anno 2025 da persone fisiche ed effettuate tramite banca, ufficio postale o altri sistemi di pagamento "tracciabili", con l'indicazione dei dati identificativi dei soggetti eroganti; • erogazioni liberali restituite nell'anno 2025, con l'indicazione del soggetto a favore del quale è stata effettuata la restituzione.
16.3.2026	Tassa numerazione e bollatura libri e registri	Le società di capitali devono versare la tassa annuale di concessione governativa per la numerazione e bollatura iniziale di libri e registri (es. libro giornale, libro inventari), dovuta nella misura forfettaria di: • 309,87 euro, se il capitale sociale o fondo di dotazione non supera l'ammontare di 516.456,90 euro;



SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		• ovvero 516,46 euro, se il capitale sociale o fondo di dotazione supera l'ammontare di 516.456,90 euro. L'importo della tassa prescinde: • dal numero dei libri e registri; • dalle relative pagine.
16.3.2026	Versamento saldo IVA 2025	I contribuenti titolari di partita IVA devono versare il saldo dell'imposta derivante dalla dichiarazione per l'anno 2025 (modello IVA 2026). Tuttavia, il versamento del saldo IVA può essere differito, da parte di tutti i soggetti: • entro il 30.6.2026, maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo; • oppure entro il 30.7.2026, maggiorando le somme da versare, comprensive della suddetta maggiorazione, dell'ulteriore maggiorazione dello 0,4%.
16.3.2026	Versamento IVA mensile	I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono: • liquidare l'IVA relativa al mese di febbraio 2026; • versare l'IVA a debito. I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all'ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l'IVA possono far riferimento all'IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente. Se l'importo dovuto, unitamente a quello di gennaio 2026, non supera il limite di 100,00 euro, il versamento potrà essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo. È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.
16.3.2026	Versamento ritenute e addizionali	I sostituti d'imposta devono versare: • le ritenute alla fonte operate nel mese di febbraio 2026; • le addizionali IRPEF trattenute nel mese di feb-



SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		braio 2026 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati. I soggetti che corrispondono compensi per lavoro autonomo o provvigioni possono non effettuare il versamento delle ritenute di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l'ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di gennaio e febbraio 2026 non supera 100,00 euro. Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all'art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l'ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di gennaio e febbraio 2026 non è di almeno 500,00 euro.
16.3.2026	Comunicazione dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute in sostituzione del modello 770	I sostituti d'imposta con un numero di dipendenti non superiore a cinque al 31.12.2025 possono comunicare all'Agenzia delle Entrate: • i dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute operate nel mese di febbraio 2026 sui redditi di lavoro dipendente o autonomo, ovvero a questi assimilati, versate con il modello F24, mediante l'apposito prospetto approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 31.1.2025 n. 25978; • in funzione sostitutiva della presentazione del modello 770/2027 relativo al 2026. I sostituti d'imposta che si avvalgono di questa facoltà devono: • applicarla in relazione all'intero anno 2026; • presentare il modello F24 e il prospetto aggiuntivo esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, direttamente o avvalendosi di un intermediario abilitato.
16.3.2026	Tributi apparecchi da divertimento	I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l'imposta sugli intrattenimenti e l'IVA dovute: • sulla base degli imponibili forfettari medi annui, stabiliti per le singole categorie di apparecchi; • in relazione agli apparecchi e congegni installati prima del 1° marzo.



SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
18.3.2026	Rendicontazione contributi investimenti autotrasportatori	Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi possono iniziare a trasmettere al soggetto gestore "RAM spa", a partire dalle ore 10.00, tramite l'apposita piattaforma informatica: - la documentazione comprovante l'avvenuto perfezionamento degli investimenti per il rinnovo del parco veicolare con veicoli maggiormente ecosostenibili, ai sensi del DM 7.8.2025 n. 203 e del DM 4.12.2025 n. 470; - al fine di ottenere la concessione dei contributi in base alle domande presentate dal 17.12.2025 al 16.1.2026. Il termine finale per l'invio della rendicontazione è stabilito entro le ore 16.00 del 9.10.2026.
25.3.2026	Presentazione modelli INTRASTAT	I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all'Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT: - relativi al mese di febbraio 2026, in via obbligatoria o facoltativa; - mediante trasmissione telematica. I soggetti che, nel mese di febbraio 2026, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano: - i modelli relativi ai mesi di gennaio e febbraio 2026, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa; - mediante trasmissione telematica. Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022. La determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 3.2.2026 n. 84415 ha invece innalzato la soglia per la presentazione dei modelli relativi agli acquisti intracomunitari di beni, a partire dagli elenchi relativi al 2026.
31.3.2026	Iscrizione delle ONLUS al RUNTS	Le ONLUS che erano iscritte nell'apposita Anagrafe tenuta dall'Agenzia delle Entrate, soppressa dall'1.1.2026 a seguito della piena operatività della riforma del Terzo settore di cui al DLgs. 117/2017, devono presentare la



SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		domanda di iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), secondo le modalità definite dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, acquisendo la qualifica di enti del Terzo settore (ETS), al fine di: • beneficiare della relativa disciplina, comprese le previste agevolazioni fiscali, senza l'obbligo di devoluzione del patrimonio; • mantenere il diritto al contributo del 5 per mille dell'IRPEF, mediante un nuovo accreditamento tramite il portale del RUNTS.
31.3.2026	Stipulazione polizza assicurativa contro i rischi catastrofali	Le micro e piccole imprese turistico-ricettive, le micro e piccole imprese del settore della somministrazione di alimenti e bevande e le imprese della pesca e dell'acquacoltura, con sede legale in Italia o aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell'art. 2188 c.c., devono stipulare un'assicurazione a copertura dei danni: • relativi ai beni individuati all'art. 2424 co. 1 c.c., sezione Attivo, voce B-II, n. 1, 2 e 3 (terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali); • direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale (sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni). Sono escluse da questo adempimento le imprese agri-cole di cui all'art. 2135 c.c., per le quali opera il Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni cata-strofali meteorologici.
31.3.2026	Comunicazioni di completamento per il credito d'imposta investimenti 4.0	Le imprese che intendono fruire del credito d'imposta per investimenti 4.0 devono effettuare in via telematica al GSE, tramite il sistema informatico disponibile nell'apposita sezione "Transizione 4.0" del relativo sito internet (www.gse.it), la comunicazione di completamento per gli investimenti effettuati entro il 31.12.2025 ammissibili al credito d'imposta. Il Ministero delle Imprese e del <i>made in Italy</i> (MIMIT) ha precisato che: • le imprese che hanno già prenotato e confermato le risorse e che non hanno ancora completato la procedura hanno tempo fino al



SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		31.3.2026 per presentare la comunicazione di completamento; le imprese che hanno ricevuto da parte del GSE la comunicazione di nuova disponibilità di risorse devono presentare la comunicazione di conferma entro 30 giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione e conseguentemente la comunicazione di completamento entro il 31.3.2026.
31.3.2026	Comunicazione per credito d'imposta investimenti nella ZES Unica Mezzogiorno	Le imprese che intendono fruire del credito d'imposta per investimenti realizzati dall'1.1.2026 al 31.12.2026 nella ZES Unica per il Mezzogiorno (ai sensi dell'art. 16 del DL 124/2023, come prorogato dall'art. 1 co. 438 - 443 della L. 199/2025), possono iniziare a presentare all'Agenzia delle Entrate l'apposita comunicazione: - contenente l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dall'1.1.2026 e quelle che si prevede di sostenere fino al 31.12.2026; - esclusivamente in via telematica, utilizzando il modello approvato dall'Agenzia e il software disponibile sul relativo sito Internet; - direttamente o tramite un soggetto incaricato. Il termine finale per effettuare la comunicazione in esame è stabilito al 30.5.2026; non rileva l'ordine cronologico di presentazione delle comunicazioni. A pena di decadenza dall'agevolazione, l'avvenuta realizzazione degli investimenti 2026 dovrà essere attestata mediante la presentazione all'Agenzia delle Entrate di una comunicazione integrativa dal 3 al 17.1.2027.
31.3.2026	Comunicazione per credito d'imposta investimenti nelle Zone logistiche semplificate (ZLS)	Le imprese che intendono fruire del credito d'imposta per investimenti realizzati dall'1.1.2026 al 31.12.2026 nelle Zone logistiche semplificate (ZLS), ai sensi dell'art. 13 del DL 60/2024, come prorogato dall'art. 1 co. 444 - 447 della L. 199/2025, possono iniziare a presentare all'Agenzia delle Entrate l'apposita comunicazione: - contenente l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dall'1.1.2026 e quelle che si prevede di sostenere fino al 31.12.2026; - esclusivamente in via telematica, utilizzando il modello approvato dall'Agenzia e il software disponibile sul relativo sito Internet;



SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		• direttamente o tramite un soggetto incaricato. Il termine finale per effettuare la comunicazione in esame è stabilito al 30.5.2026; non rileva l'ordine cronologico di presentazione delle comunicazioni. A pena di decadenza dall'agevolazione, l'avvenuta realizzazione degli investimenti 2026 dovrà essere attestata mediante la presentazione all'Agenzia delle Entrate di una comunicazione integrativa dal 3 al 17.1.2027.
31.3.2026	Presentazione dichiarazione per il recupero dell'ICI del periodo 2006-2011 degli enti non commerciali	Gli enti non commerciali che, in almeno uno degli anni 2012 e 2013, hanno presentato la dichiarazione IMU/TASI ENC indicando un'imposta superiore a 50.000,00 euro annui o che, comunque, sono stati chiamati a versare (anche a seguito di accertamento dei Comuni) un importo superiore a 50.000,00 euro annui per le medesime imposte ed annualità, devono presentare all'Agenzia delle Entrate l'apposita dichiarazione per il recupero dell'ICI riferita agli anni dal 2006 al 2011, in caso di illegittima fruizione dell'esenzione per lo svolgimento delle attività istituzionali con modalità commerciali. La dichiarazione: • va redatta sull'apposito modello approvato dall'Agenzia delle Entrate; • è unica per tutti gli immobili posseduti sul territorio nazionale nel corso del periodo 2006-2011; • va presentata esclusivamente in via telematica, utilizzando i servizi telematici Fisconline o Entratel, anche tramite un intermediario abilitato. Se le somme oggetto di recupero (comprehensive dei previsti interessi) sono superiori a 100.000,00 euro, nella dichiarazione va indicata l'opzione per la rateizzazione del versamento in quattro quote trimestrali di pari importo.
31.3.2026	Modello "EAS"	Gli enti associativi privati (salvo specifiche esclusioni, es. ONLUS) devono presentare all'Agenzia delle Entrate il modello "EAS": • se nell'anno 2025 sono intervenute variazioni rispetto a quanto già comunicato; • al fine di beneficiare della non imponibilità ai fini IVA e IRES dei corrispettivi, delle quote e dei



SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		contributi. La presentazione deve avvenire: • in via telematica; • direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati. Sono esentati dall'obbligo in esame: • gli enti del Terzo settore iscritti al RUNTS (art. 94 co. 4 del DLgs. 117/2017); • le associazioni e le società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (art. 6 co. 6-bis del DLgs. 39/2021).
31.3.2026	Presentazione domande per il "bonus quotazione"	Le piccole e medie imprese che si sono quotate in un mercato regolamentato nell'anno 2025 devono presentare la domanda: • per beneficiare del credito d'imposta per i costi di consulenza, sostenuti entro il 31.12.2025, relativi alla quotazione; • al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, all'indirizzo PEC dgind.div05@pec.mimit.gov.it, utilizzando l'apposito modulo e allegando la prevista documentazione. Non rileva l'ordine cronologico di presentazione.
31.3.2026	Presentazione domande per il "bonus impianti calcistici"	Le società e le associazioni sportive, che hanno beneficiato della mutualità della Lega di Serie A, devono presentare la domanda per beneficiare del credito d'imposta per l'ammodernamento degli impianti calcistici, in relazione all'anno 2025: • al Dipartimento per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, all'indirizzo di posta elettronica certificata ufficiosport@pec.governo.it; • comunicando l'ammontare delle somme ricevute ai sensi dell'art. 22 del DLgs. 9/2008 e gli interventi di ristrutturazione realizzati. Non rileva l'ordine cronologico di presentazione.
31.3.2026	Domande credito d'imposta per procedimenti di negoziazione assistita, mediazione e arbitrati	I soggetti che hanno sostenuto compensi per avvocati o arbitri, o indennità per organismi di mediazione, devono presentare la domanda per la concessione del previsto credito d'imposta: • in caso di procedimenti di negoziazione assistita conclusi con successo o di conclusione dell'arbitrato con lodo, nell'anno 2025;



SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		• in relazione a procedimenti di mediazione civile e commerciale, in caso di raggiungimento dell'accordo di mediazione nell'anno 2025; • al Ministero della Giustizia, mediante l'apposita piattaforma informatica accessibile dal sito www.giustizia.it.
31.3.2026	Registrazione contratti di locazione	Le parti contraenti devono provvedere: • alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di marzo 2026 e al pagamento della relativa imposta di registro; • al versamento dell'imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di marzo 2026. Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il "modello RLI", approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442. Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall'Agenzia delle Entrate.
31.3.2026	Dichiarazione e versamento IVA regime "IOSS"	I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale "IOSS" devono presentare all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di febbraio 2026 riguardante le vendite a distanza di beni importati: • non soggetti ad accisa; • spediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro; • destinati ad un consumatore in uno Stato membro dell'Unione europea. La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime. Entro il termine in esame deve essere versata anche l'IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.
31.3.2026	Dichiarazione per la "Tobin tax"	I contribuenti che, nel 2025, hanno effettuato operazioni su strumenti finanziari, soggette alla c.d. "Tobin tax", senza avvalersi di banche, altri intermediari finanziari o notai, devono presentare all'Agenzia delle Entrate:



SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		• l'apposita dichiarazione, mediante il modello "FTT"; • in via telematica. In presenza dei suddetti intermediari, la dichiarazione deve essere presentata da tali soggetti.
1.4.2026	Presentazione domande per il "bonus pubblicità"	Le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali devono presentare in via telematica al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, la comunicazione: • relativa agli investimenti in campagne pubblicitarie esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche <i>on line</i>, effettuati o da effettuare nell'anno 2026; • al fine di beneficiare del credito d'imposta del 75% del valore incrementale degli investimenti, a condizione che superino almeno dell'1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell'anno 2025.